RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 2

Compensi per la commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa

Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, nella composizione integrata dal decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 86, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Versione in vigore dal 17 aprile 1996, non più in vigore dal 16 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rifinanziamento-di-interventi-nel-settore-dei-trasporti/art-2-compensi-per-la-commissione-di-alta-vigilanza-sui-trasporti-rapidi-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it